

IPSOA QUOTIDIANO

QUALI EFFETTI SUI CONTI PUBBLICI - 19 MAGGIO 2015 ORE 06:00

Pensioni da rivalutare: perché la Consulta non deve ripensarci

di **Fabio Ghiselli** - Responsabile servizio fiscale Italmobiliare s.p.a.

La sentenza della Corte Costituzionale sul blocco della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS desta forte preoccupazione per l'effetto sui conti pubblici, anche se il Governo, nella riunione di ieri 18 maggio, ha adottato una soluzione che ne riduce al minimo l'impatto. Alcuni osservatori hanno invitato esplicitamente la Corte a ripensare la propria giurisprudenza, ma la Consulta nell'insieme dei principi costituzionali in gioco (sufficienza della retribuzione, criterio di adeguatezza, eguaglianza ed equilibrio di bilancio) ha deciso di sacrificare esattamente quello "meno rilevante".

Non c'è dubbio che l'effetto sui conti pubblici della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, sul **blocco della rivalutazione automatica delle pensioni** di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (ex art. 25, DL 201/2011), sia di particolare rilievo, anche se il Governo ha adottato una soluzione che riduce al minimo l'impatto sui conti pubblici. Qualche commentatore ha letto nelle espressioni della Commissione UE, per la quale non vi dovrebbero essere "effetti sull'impegno dell'Italia nell'ambito del patto di stabilità" e "la **sostenibilità di lungo periodo** delle finanze pubbliche italiane dovrebbe restare nelle priorità", un invito piuttosto esplicito a "neutralizzare" gli effetti della sentenza.

Leggi anche:

[Blocco rivalutazione delle pensioni verso un decreto ponte](#)

[Rivalutazioni delle pensioni un nodo da sciogliere](#)

In verità, andrebbe osservato che la legge costituzionale n. 1/2012 non ha introdotto nell'art. 81 Cost. il vincolo del "pareggio" di bilancio, espressivo della posizione contabile di uguaglianza puntuale tra entrate e uscite nell'anno di riferimento, bensì "l'equilibrio" tra le medesime, tenuto conto delle alterne fasi avverse e favorevoli del ciclo economico. Un equilibrio solo tendenziale, quindi, di lungo termine, più in sintonia con i patti europei, e durante il quale possono alternarsi bilanci in deficit e altri in avanzo.

Sempre la **forte preoccupazione per i conti pubblici** ha indotto alcuni osservatori a invitare esplicitamente la Corte a ripensare la propria giurisprudenza secondo la quale <neppure l'emergenza economica giustifica la violazione di principi e delle norme costituzionali>. In sostanza, un invito a dare estensione ai principi costituzionali in funzione di un vincolo superiore rappresentato dall'emergenza economica.

Questa posizione suscita più di qualche perplessità se solo consideriamo i commenti, credo assolutamente condivisibili, che illustre dottrina ha rivolto alle sentenze della Consulta, in particolare in materia tributaria (ma non solo): la giurisprudenza costituzionale sarebbe "realistica", spesso "necessitata" da "esigenze di gettito, dalle difficoltà dell'azione di governo e politica in generale". Ma anche che il problema del bilancio e della programmazione economica "non può essere risolto

avendo il terrore di dichiarare l'incostituzionalità anche quando questa è sacrosanta" (Prof. E De Mita, in, Diritto tributario e Corte costituzionale, Napoli, 2006).

Gli stessi osservatori hanno, altresì, fatto rilevare che ci sarebbero altri principi con i quali andrebbero coordinati quello relativo alla **protezione dei lavoratori** sancito dall'art. 36, Cost.. Tanto da chiedersi se la decisione della Corte violi l'equilibrio di bilancio posto dall'articolo 81 della Costituzione. Come ha detto altre volte la Corte, la Costituzione va tutelata come un tutto unitario sicché bisogna evitare che alcuni diritti diventino <tiranni> nei confronti di situazioni giuridiche tutelate costituzionalmente. Per cui, quando c'è conflitto fra i principi costituzionali andrebbero sacrificati quelli meno rilevanti.

L'adesione a quest'ultima osservazione non può che essere totalizzante.

A me pare che proprio su questa linea si sia mossa la Consulta, dal momento che tra l'insieme dei principi costituzionali in gioco, quello della sufficienza della retribuzione (art. 36, co. 1), del criterio di adeguatezza (art. 38, co. 2), di eguaglianza (art. 3, co. 2), e dell'equilibrio di bilancio (art. 81, co. 1), della Costituzione, ha deciso di sacrificare esattamente quello "meno rilevante".

Un principio che i) impone allo Stato di garantire un equilibrio da valutare in un periodo di tempo più o meno lungo e, comunque, non definito a priori, quale risultato di una somma algebrica di disavanzi e avanzi, e ii) prevede **deroghe** che consentono al Parlamento di scegliere se, come e quando, ricorrere all'indebitamento per coprire esigenze di maggiori spese, seppure sulla base di una legge da approvare a maggioranza rinforzata, inesorabilmente si auto-rafforza e auto-qualifica come principio "meno rilevante" tra quelli costituzionali.

L'insieme di questi elementi, non disgiunto dall'assenza totale nei Trattati UE, di qualsivoglia **sanzione in caso di mancato raggiungimento del pareggio** - se si esclude quella già autorevolmente definita "stupida" comminabile in caso di superamento del rapporto deficit pubblico/PIL oltre il fatidico 3% - rendono palese il fatto che un simile principio poteva essere introdotto con una legge ordinaria e che, viceversa, si sia optato per la sua costituzionalizzazione solo per rendere più visibili le regole comunitarie in materia di bilancio, (eventualmente anche per attribuire ad esso un valore simbolico di baluardo invalicabile per scelte impopolari).

Una lettura diversa da quella innanzi rappresentata porterebbe a ritenere che l'economia avrebbe un primato sui diritti fondamentali che diverrebbero, così, diritti condizionati. Come un illustre Presidente della Consulta ha scritto, "E', al contrario, l'attuazione di tali diritti che deve conformare e indirizzare l'obbligo di distribuire le risorse disponibili" (F. Gallo, Federalismo fiscale e vincolo di bilancio).

Per di più, non si può dimenticare e sottovalutare la rilevanza di quanto espresso nelle precedenti pronunce n. 256/2001, n. 316/2010, sul giudizio di legittimità dell'azzeramento temporaneo e limitato della perequazione automatica introdotte per gli anni 1998 e 2011. Nella sentenza in commento, i giudici ricordano che già in quelle sedi avevano "indirizzato un monito al legislatore, poiché **la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo**, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità".

Come dire: il consiglio è stato dato, poi non ci si lamenta delle conseguenze se lo si ignora.

Copyright © - Riproduzione riservata